

Civile Ord. Sez. 6 Num. 15771 Anno 2022

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE

Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME

Data pubblicazione: 17/05/2022

ORDINANZA

sul ricorso 12129-2021 proposto da:

RAIMONDO NUNZIO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall'Avvocato Santi DISTEFANO;

- *ricorrente* -

contro

E-DISTRIBUZIONE SPA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA PRATI DEGLI STROZZI 32, presso lo studio dell'Avvocato Maurizio LANIGRA, rappresentata e difesa dall'Avvocato Carlo OCCHIPINTI;

- *controricorrente* -

contro

SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in ROMA,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

PIAZZA PRATI DEGLI STROZZI 32, presso lo studio dell'Avvocato Maurizio LANIGRA, rappresentata e difesa dall'Avvocato Carlo OCCHIPINTI;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1718/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 16/10/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI.

Ritenuto in fatto

- che Nunzio Raimondo ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 1718/20, del 16 ottobre 2020, della Corte di Appello di Catania, che – accogliendo il gravame esperito dalla società E-Distribuzione S.p.a. contro la sentenza n. 1973/18, del 20 novembre 2018, del Tribunale di Siracusa – ha rigettato la domanda di accertamento negativo dallo stesso proposta contro le società Enel Servizio Elettrico S.p.a. (poi divenuta Servizio Elettrico Nazionale) e Enel Distribuzione S.p.a. (in seguito, E-Distribuzione S.p.a.), accogliendo, invece, la domanda riconvenzionale di quest'ultima, condannando il Raimondo al pagamento dell'importo di € 66.557,58 ;

- che, in punto di fatto, l'odierno ricorrente riferisce di aver adito il Tribunale siracusano, convenendo in giudizio le società Enel Servizio Elettrico S.p.a. ed Enel Distribuzione S.p.a., affinché fosse accertata l'insussistenza del debito di € 66.159,58 (di cui alla fattura 14 maggio 2016, n. 89055147030202.A), per consumi elettrici, ricostruiti per prelievi irregolari dal 17 giugno 2002 al 19 ottobre 2015;

- che all'esito del giudizio di primo grado, nel quale proponeva domanda riconvenzionale di pagamento Enel Distribuzione S.p.a., l'adito giudicante accoglieva la domanda di accertamento negativo (rigettando, invece, la riconvenzionale), sul rilievo della carenza di prova della data di inizio del prelievo fraudolento, non avendo il creditore provato che, dal 17 giugno 2012, il contatore fosse divenuto irraggiungibile dal telegestore, e ciò a fronte della cessazione della utenza fin dal 12 febbraio 2011;

- che esposto gravame da E-Distribuzione S.p.a (nuova denominazione di Enel Distribuzione), il giudice di appello lo accoglieva, sul presupposto che era stato, comunque, "accertato il prelievo fraudolento di energia elettrica dal contatore intestato al Raimondo poiché, sebbene distaccato per morosità dal mese di novembre 2011, dalla verifica condotta dai tecnici dell'appellante il 29 ottobre 2015, e non contestata, era emerso che "il misuratore a servizio POD era bruciato", sicché esso "non consentiva la registrazione dei consumi", ma, "nonostante l'utenza fosse cessata", si "rilevava il consumo di 10° per fase", o meglio, "un assorbimento di energia di circa 6kW di potenza trifase";

- che avverso la sentenza della Corte etnea ricorre per cassazione il Raimondo, sulla base – come detto – di due motivi;

- che il primo motivo denuncia violazione dell'art. 2697 cod. civ., sul rilievo che Enel Distribuzione non avrebbe "fornito nessun dato numerico sull'asserito prelievo fraudolento, né tantomeno un riscontro strumentale sul prelievo medesimo", giacché, anzi, "da quel poco riportato nella fattura, è in dubbio se vi fosse addirittura un prelievo di energia elettrica non transitante dal misuratore o alterato con conseguente errore di misura nella quantificazione dei consumi";

- che il secondo motivo denuncia “violazione degli obblighi imposti dalla delibera 200/1999 dell’AEEG”, in relazione alle modalità con cui compiere i controlli sugli impianti di rilevazione;

- che hanno resistito all’impugnazione, con distinti controricorsi, le società E-Distribuzione e Servizio Elettrico Nazionale, chiedendone la declaratoria di inammissibilità e, comunque, il rigetto;

- che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-*bis* cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio per il 16 febbraio 2022.

Considerato in diritto

- che il ricorso va rigettato;

- che il primo motivo non è fondato;

- che, in tema di contratti di somministrazione, se è vero che “la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l’onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante” (da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 24 giugno 2021, n. 18195, Rv. 661676-01, Cass. Sez. 3, ord. 19 luglio 2018, n. 19154, Rv. 649731-02), il principio opposto è stato affermato con riferimento a pretese di pagamento che traggono fondamento, invece, dall’accertamento di prelievi abusivi;

- che, difatti, come rammentano le odierne controricorrenti, questa Corte ha affermato che, quando “l’apparecchio-contatore risulta manomesso”, l’utente che intenda far accertare che “la alterazione dell’apparecchio è avvenuta ad opera di terzi”, e a sua insaputa, così contestando, pertanto, “l’anomalia dei consumi registrati ritenuta

eccessiva”, è tenuto – sempre, beninteso, “in difetto di prova evidente della alterazione dello strumento” (prova qui, invece, ritenuta sussistente) – “a dimostrare la sproporzione manifesta del consumo rilevato rispetto a quello effettivamente sostenuto”, dovendo altresì “provare l’attività illecita del terzo” (Cass. Sez. 3, ord. 21 maggio 2019, n. 13605, non massimata);

- che, pertanto, nessuna violazione dell’art. 2697 cod. civ., in relazione alla “inesistenza del credito vantato”, ricorre nel caso di specie, visto che tale violazione, “censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni” (così Cass. Sez. 3, ord. 29 maggio 2018, n. 13395, Rv. 649038-01; in senso conforme anche Cass. Sez. 6-3, ord. 31 agosto 2020, n. 18092, Rv. 658840-01);

- che il secondo motivo è inammissibile;

- che, difatti, gli obblighi dei quali è lamentata la violazione – quelli previsti dalla delibera 200/1999 dell’AEEG – ineriscono alle verifiche che il somministrante è tenuto a compiere in costanza di rapporto, mentre nella specie, cessato lo stesso dal 12 febbraio 2011, veniva successivamente rilevata una manomissione del contatore;

- che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

- che in ragione del rigetto del ricorso, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se

dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

PQM


La Corte rigetta il ricorso, condannando Nunzio Raimondo a rifondere, alle società E-Distribuzione S.p.a. e Servizio Elettrico Nazionale, le spese del presente giudizio, che liquida per ognuno in € 5.600,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché 15% per spese generali più accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, all'esito di adunanza camerale della Sezione Sesta Civile, Terza sottosezione, della Corte di Cassazione, il 16 febbraio 2022.

Il Presidente

Adelaide AMENDOLA



DEPOSITATA